



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 8 del 10/01/2019

OGGETTO: CONCESSIONE, EX R.D. N°1775/1933 E L.R. N°18/1999, PER L'UTILIZZAZIONE, A SCOPO IRRIGUO AGRICOLO, DI ACQUE SOTTERRANEE DERIVATE CON POZZO UBICATO IN COMUNE DI LEQUILE, LOCALITÀ "RIZZI PALUMBO" (FOGLIO 26, PART. 144 EX 33). RICHIEDENTE: LINCiano PASQUALINA (LNC PQL 64D66 E629N) RESIDENTE A SAN CESARIO DI LECCE ALLA VIA SANT'ELIA N. 46. RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N°18/1999.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 al 28 febbraio 2019, e di fatto autorizza gli enti locali all'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art.163 commi 3 e 5 del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il R.D. 11/12/1933 n° 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", successive modificazioni;
- la Legge Regionale 5/5/1999 n° 18, "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee";

- il D.Lgs. 3/4/2006, n° 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;
- il D.P.G.R. n° 178 del 23/02/2010 e s.m.i., “Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della L.R. n° 36/2008: funzioni inerenti l’approvvigionamento idrico”;
- le “Disposizioni di prima attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia - Prime misure di salvaguardia” adottate dalla Giunta regionale con Deliberazione 19/06/2007, n.883;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 20/10/2009, n. 230;

Premesso:

- che con istanza acquisita al protocollo provinciale con il n. 58160 del 24/10/2016, la sig.ra LINCIANO PASQUALINA (LNC PQL 64D66 E629N) residente a San Cesario di Lecce alla Via Sant’Elia n. 46, ha chiesto il rinnovo della concessione per l’utilizzazione, a scopo irriguo agricolo, delle acque sotterranee estratte da pozzo ubicato in località “Rizzi Palumbo” del Comune di Lequile, su area riportata in Catasto Terreni al Foglio 26, mappale 114 (ex 33);
- che con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, l’interessato ha attestato che il pozzo risulta provvisto di misuratore di portata, regolarmente funzionante;
- che con nota di data 26/01/2017 (prot. n. 4528) il Servizio Ambiente ha richiesto all’Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, Sede di Lecce, la trasmissione del fascicolo di riferimento ivi depositato in atti;
- che l’Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA - Sede di Lecce ha provveduto alla trasmissione del suddetto fascicolo;
-

Preso atto:

- della comunicazione di denuncia in sanatoria ex L.R. 14/2011 e s.m.i., presentata dal proponente alla Regione Puglia - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA - Sede di Lecce, in data 20/12/2011 ed acquisita al protocollo regionale con il n. 1474 del 09/01/2012;
- della relazione idrogeologica, a firma del dott. Fabio Macrì, recante data dell’agosto 2016, da cui risulta che la portata massima di concessione non determina una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% del valore dello stesso carico;
- della relazione agronomica, a firma del dott. Agr. Rosario Centonze, recante data dell’ottobre 2016, in cui è riportato il fabbisogno idrico dell’azienda;
- del certificato di analisi chimica e batteriologica effettuata su campione dell’acqua estratta dal pozzo, recante data del 22/09/2016, da cui risulta che i valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180 ° C) e la concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di Cl-) delle acque emunte, non superano rispettivamente 1 g/l e 500 mg/l;
- del verbale di sopralluogo effettuato sul luogo, nel corso del quale personale incaricato ha apposto il sigillo al misuratore di portata marca AHS, matricola 2011 - 602028;
- che il Concessionario ha provveduto al versamento:
 - ✓ della somma per spese di istruttoria (art. 4, c. 7, L.R. 18/9919);
 - ✓ dei canoni, previsti dall’art. 35 del R.D. 1775/1933 e rideterminati dall’art. 18 della Legge 36/1994 pari a € 16,50 (euro sedici/50), corrisposti anticipatamente per l’intera durata di validità della presente concessione (anni 5);
 - ✓ della somma di € 25,82 (euro venticinque/82), per tassa regionale prevista dall’art. 11, c. 2, della L.R. 18/1999;
- che, con riferimento al *Piano di Tutela delle Acque* approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 20/10/2009 n. 230, il pozzo ricade in area classificata di “*tutela quali-quantitativa*”;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Ritenendosi, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, sussistere le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti che a suo tempo hanno dato luogo al rilascio della concessione.

DETERMINA

- di rinnovare alla **sig.ra LINCiano PASQUALINA (LNC PQL 64D66 E629N) residente a San Cesario di Lecce alla Via Sant’Elia n. 46**, la concessione ai sensi del R.D. 11/12/1933 n°1775 e dell’art. 7 della L.R. 5/05/1999 n°18 all’estrazione e utilizzazione, a scopo irriguo agricolo, di acque sotterranee captate da pozzo ubicato in Comune di **Lequile** - località “**Rizzi Palumbo**”, su area individuata in N.C.T. al Foglio 26, mappale 114 ex 33, con pozzo ubicato alle coordinate cartografiche (espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N): X = **768.418** e Y = **4.462.869**;
- di prescrivere al concessionario l’osservanza delle seguenti condizioni:
 1. La portata massima emunta non dovrà superare la quantità di l/sec **2,00** (litri per secondo **due**);
 1. Il volume annuo totale di emungimento non dovrà essere superiore a mc **8.100** (metri cubi **ottomilacento**);
 2. Le acque derivate saranno utilizzate per l’irrigazione del fondo agricolo avente una superficie complessiva di circa 01.84.03 ettari, individuato in Catasto Terreni del Comune di Lequile, al Foglio 26, mappali 114 (ex 33);
 3. L’utilizzo delle acque emunte potrà avvenire da **Gennaio a Dicembre**;
- di precisare che la validità del presente provvedimento di rinnovo della concessione è di anni **5 (cinque)**, decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento di rinnovo (**09/01/2017**);
- di prescrivere che **annualmente**, nel periodo di maggiore utilizzazione del pozzo (Luglio/Agosto), a cura di un laboratorio di analisi vengano effettuati dei prelievi di acqua ed eseguite da parte di un professionista abilitato le analisi chimiche e batteriologiche con particolare riferimento a: temperatura, pH, conducibilità elettrolitica, cloruri (Cl-), salinità, residuo fisso a 180°, alcalinità, durezza calciomagnesica, SAR, SAR Modificato e Colifecali. Le determinazioni di laboratorio saranno effettuate utilizzando, nei suoi principi generali, la metodica analitica ufficiale riportata nei manuali IRSA-CNR. I referti d’analisi, **da inviarsi tempestivamente al Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente** della Provincia, dovranno riportare il giudizio conclusivo dell’analista sulla qualità delle acque e dare evidenza che il prelievo è stato eseguito a cura del personale di laboratorio;
- di richiamare che l’istanza del successivo rinnovo ai sensi della L.R. 18/1999, dovrà pervenire, alla Provincia di Lecce, tassativamente entro i termini di validità del presente atto (**08/01/2022**), corredata dalla seguente documentazione:
 1. Certificato di analisi chimica e batteriologica effettuata su campione dell’acqua estratta dal pozzo. I parametri minimi da ricercare saranno: temperatura, pH, conducibilità elettrolitica, cloruri (Cl-), salinità, residuo fisso a 180°, alcalinità, durezza calciomagnesica, SAR, SAR Modificato e Colifecali. Le determinazioni di laboratorio saranno effettuate utilizzando, nei suoi principi generali, la metodica analitica ufficiale riportata nei manuali IRSA-CN. I referti d’analisi, sottoscritti da professionisti abilitati a termini di legge, dovranno riportare il giudizio conclusivo dell’analista sulla qualità delle acque e dare evidenza che il prelievo è stato eseguito a cura del personale di laboratorio;
 2. Attestazione di versamento delle spese istruttorie (art. 4, c. 7, L.R. 18/9919) a favore della **PROVINCIA DI LECCE**, con causale “Oneri istruttori rinnovo concessione”;
 3. Attestazione del versamento del canone, corrisposto ai sensi del Decreto 25/02/1997 n° 90 e successive modificazioni, aggiornato in relazione al tasso di inflazione programmato, e relativo al nuovo periodo di validità;
 4. Attestazione di versamento della tassa regionale per l’utilizzo del Demanio Idrico;
- il versamento dei canoni e della tassa di concessione regionale di cui sopra dovrà essere effettuato su C/C intestato a Regione Puglia, con la causale: “Tasse e canoni per l’utilizzo del Demanio Idrico” – oppure codice 3121;
- di fare obbligo, ai fini del controllo degli emungimenti, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della Legge Regionale 5/5/1999 n° 18, al soggetto concessionario:
 - ✓ di provvedere alla conservazione, manutenzione e buon funzionamento dello strumento per la misurazione della portata delle acque prelevate, già installato e sigillato da Regione Puglia;

- ✓ di fare denuncia ai competenti Uffici (Comune), del quantitativo di acqua emunta nell'anno, dandone comunicazione scritta anche a questo Ufficio entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- la concessione si intende accordata sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni e le cautele atte a non turbare il regime delle acque sotterranee e fatti salvi i diritti dei terzi, nei confronti dei quali il concessionario viene ad assumere la piena responsabilità anche in riferimento agli eventuali danni comunque causati per effetto della estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
- la concessione ha carattere temporaneo e potrà, secondo i casi, essere sospesa, revocata o modificata:
 - ✓ ai sensi dell'art. 105 del R.D. n° 1775/1933;
 - ✓ qualora si contravvenga alle disposizioni della L.R. n° 18/99;
 - ✓ nel caso in cui si manifestino fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante;
 - ✓ in caso d'inosservanza delle prescrizioni dettate;
- di notificare il presente provvedimento alla **sig.ra LINCiano PASQUALINA (LNC PQL 64D66 E629N) residente a San Cesario di Lecce alla Via Sant'Elia n. 46 mediante pec da inoltrarsi all'indirizzo fabiomacri@epap.sicurezzapostale.it**, e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
 - ✓ Comune di Lequile (PEC: **protocollo@pec.comune.lequile.le.it**);
 - ✓ Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche (PEC: **servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**);
 - ✓ Autorità di Bacino Regionale (PEC: **segreteria@pec.adb.puglia.it**);
 - ✓ Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi (**protocollo.cbuf@pec.rupar.puglia.it**);
 - ✓ Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo (**areaagricola.arneo.nardo@pec.rupa.puglia.it**);
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito web di questo Ente.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

Rocco Merico / INFOCERT SPA